

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza in data 07.04.2008 "per l'annullamento, previa sospensiva :

a) di provvedimento prot. n. 2337 emesso dal comune di Cattolica, settore urbanistica, ufficio edilizia privata, sottoscritto dal dirigente Arch. Daniele Fabbri, datato 29/01/2008, consegnato dal messo notificatore del comune di Cattolica alla OMISSIS, in qualità di asserita proprietaria, in data 4/02/08, con il quale si disponeva il diniego di concessione in sanatoria (condono L. 326/03) richiesta in data 3/05/2004 ed avente ad oggetto la realizzazione di una struttura coperta di pertinenza del fabbricato del suo albergo ad insegna "hotel Puppi" sito in Cattolica, via Perugia n. 15;

b) di ogni altro atto precedente e successivo, presupposto e/o conseguente;

Visti i motivi del ricorso suddetto:

"1) eccesso di potere per travisamento in fatto in relazione al computo dell'aumento della volumetria - Violazione di legge per erroneità di motivazione";

"2) Eccesso di potere per travisamento in fatto in relazione alla tipologia dell'opera oggetto di condono edilizio ed alle sue caratteristiche - Violazione di legge per difetto, contraddittorietà ed erroneità della motivazione";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: "Che l'Ecc.mo T.A.R. adita voglia annullare provvedimento prot. 2337 emesso dal comune di Cattolica, settore urbanistica, ufficio edilizia privata, dirigente Arch. Daniele Fabbri, datato 29/01/2008, consegnato dal messo notificatore del comune di Cattolica alla, in qualità di asserita proprietaria, in data 4/02/2008, con il quale si disponeva il diniego di concessione in sanatoria (condono L. 326/03) richiesta in data 3/05/2004 ed avente ad oggetto la realizzazione di una struttura coperta di pertinenza del fabbricato ad uso albergo ad insegna "Hotel Puppi" sito in Cattolica, via Perugia n. 15; ogni altro atto precedente e successivo, presupposto e/o conseguente. Con vittoria di spese e competenze di lite";

Vista la nota del dirigente del settore Servizi Finanziari e Contratti prot. n. 9495 del 11.04.2008;

Vista la nota del Dirigente del Settore urbanistica prot. n. 10394 del 20.04.2008;

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui responsabile, Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998 - 2001 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente deliberazione con "omissis" dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione degli uffici;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- 1) - di resistere in giudizio nella causa promosso davanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - (R.G.419/2008) con ricorso notificato presso la civica residenza il 7.04.2008;
- 2) - di incaricare l'Avv. Andrea BERTI, responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;
- 3) - di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale;
- 4) - di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
-

